



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO
www.aslavellino.it

UOC Tecnico Patrimoniale
Il Direttore Ing. Daniele Filippone
d.filippone@aslavellino.it

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Servizi tecnici di ingegneria e architettura

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 31 comma 8 e art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per l'intervento di "adeguamento funzionale ed impiantistico dell'UOC Cardiologia / UTIC – livello 2" c/o il P.O. "S. Ottone Frangipane" di Ariano Irpino (AV)

CUP H99J19000430005

CIG 8161504E26



Sommario

1. OGGETTO DELL'APPALTO	3
2. DEFINIZIONI.....	3
3. PRESTAZIONE OGGETTO DEL SERVIZIO	4
4. VALORE DELL'APPALTO E DURATA:.....	5
5. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	5
6. CRITERIO DI AFFIDAMENTO.....	7
7. ASSICURAZIONI E GARANZIE	12
8. MODIFICHE.....	15
9. SUBAPPALTO	17
10. TUTELA DEI DATI PERSONALI.....	18
11. ESECUZIONE DEL SERVIZIO	19
12. TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO	20
13. PIANO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	22
14. PREZZI CONTRATTUALI	24
15. RESPONSABILITÀ E DANNI.....	25
16. PENALI	26
17. MODALITÀ PAGAMENTO E FATTURAZIONE	27
18. CAUZIONI.....	28
19. RISERVE E CONTESTAZIONI.....	29
20. SCIoglimento DEL CONTRATTO.....	29



1. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto riguarda l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva / esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione / esecuzione per l'intervento relativo ai lavori di **"adeguamento funzionale ed impiantistico dell'UOC Cardiologia / UTIC – livello 2" c/o il P.O. "S. Ottone Frangipane" di Ariano Irpino (AV).**

2. DEFINIZIONI

Codice: decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

Amministrazione aggiudicatrice o Amministrazione Committente: l'Azienda Sanitaria Locale Avellino.

Appaltatore: soggetto che è risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il Contratto con l'Amministrazione Committente, obbligandosi a quanto nello stesso previsto.

Responsabile del Contratto: il Responsabile del Contratto è il rappresentante dell'Appaltatore, designato all'atto della accettazione del Contratto, cui competono tutte le responsabilità che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa del servizio.

Contratto: atto stipulato tra l'Amministrazione Committente e il Fornitore, con il quale quest'ultimo si obbliga ad erogare le prestazioni oggetto del presente appalto, alle condizioni e nei limiti dei valori massimali e di durata indicati nel Bando, nel Capitolato e relativi allegati e nel Contratto.

Documenti contrattuali: il complesso degli atti da cui risulta l'accordo tra i contraenti per l'esecuzione dei servizi appaltati, comprendente, di norma, i seguenti documenti:

- Contratto di appalto di servizi: documento in cui sono precisati l'oggetto del Contratto di appalto, le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare le prestazioni oggetto del contratto medesimo, ivi comprese le condizioni economiche, le specifiche modalità di esecuzione degli stessi, i tempi di esecuzione (data inizio, data fine e data delle parti intermedie) nonché i termini di fatturazione;
- Cronoprogramma: dichiarazione nella quale sono riportati la data di inizio e il termine finale delle attività, nonché le varie scadenze cui è soggetto l'Appaltatore nel corso del rapporto contrattuale;
- Capitolato Speciale di Appalto (CSA) di Servizi - Parte Generale e parte tecnica: il presente documento contenente le condizioni generali che regolano il Contratto di appalto di servizi, nonché le caratteristiche tecniche e funzionali, le eventuali norme di costruzione e di accettazione dei servizi forniti;
- Polizza fideiussoria: documento che garantisce la Amministrazione Committente, in qualità di Stazione Appaltante, circa la buona esecuzione del servizio appaltato;
- Polizza assicurativa: documento che garantisce l'Amministrazione Committente, in qualità di Stazione Appaltante, circa il pagamento dei danni - diretti o indiretti - eventualmente da corrispondere nei confronti dei terzi e/o dell'Amministrazione Committente stessa, derivanti dall'esecuzione del servizio;
- Servizio: il complesso di attività, articolate ed organizzate, svolte dall'Appaltatore con proprio personale e con propri mezzi e strumenti, il cui scopo può essere, anche contemporaneamente, fornire prodotti materiali (ad esempio documenti) o immateriali (ad esempio supporto ad attività dell'Amministrazione Committente), secondo requisiti, caratteristiche e tempistiche specifiche del Contratto;
- Capitolato: Capitolato Speciale di Appalto;
- CSP / CSE: Coordinamento Sicurezza Progettazione / Esecuzione.



DIFFORMITÀ TRA DOCUMENTI CONTRATTUALI

Con riferimento ai documenti contrattuali si precisa che, in caso di difformità o incompatibilità tra le pattuizioni del Contratto e i termini e/o la condizioni di alcuno dei documenti allegati e/o richiamati, prevarranno le pattuizioni presenti nel Contratto.

OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME

L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti, provvedimenti ministeriali e circolari interessanti il presente appalto, come pure i Criteri Ambientali Minimi approvati dal Ministero dell'Ambiente e tutte le normative comunitarie, nazionali, regionali e locali applicabili nei progetti da elaborare. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di servizi, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro e di quanto altro possa comunque interessare l'appalto di servizi.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni (legalmente consentite) che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino una esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

3. PRESTAZIONE OGGETTO DEL SERVIZIO

Incarico di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per l'intervento di "adeguamento funzionale ed impiantistico dell'UOC Cardiologia / UTIC – livello 2" c/o il P.O. "S. Ottone Frangipane" di Ariano Irpino (AV)

L'esecuzione del servizio ha ad oggetto la redazione del progetto definitivo/esecutivo, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'intervento *"lavori di adeguamento funzionale ed impiantistico dell'UOC Cardiologia / UTIC – livello 2" c/o il P.O. "S. Ottone Frangipane" di Ariano Irpino (AV)*. Esso dovrà essere redatto secondo le vigenti disposizioni di legge, in particolare secondo quanto stabilito agli artt. 23, 24 e 216 D.Lgs. 50/2016.

La progettazione integrata definitiva ed esecutiva come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e dagli artt. da 24 a 43 del D.P.R. n. 207/2010 deve contenere i seguenti elementi:

- Relazioni generali, tecniche e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi degli impianti, eventuali Relazioni sulla risoluzione delle interferenze e sulla gestione delle materie (art. 24, comma 2, lettere a), b), c), d), f), h) D.P.R. 207/2010 - art. 33, comma 1, lettere a), b), c), d), D.P.R. 207/2010)
- Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), D.P.R. 207/10)
- Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi ed eventuali analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art. 33, comma 1, lettere f), g), i), D.P.R. 207/2010)
- Schema di contratto, Capitolato speciale di appalto, Cronoprogramma (art. 33, comma 1, lett. l), h)), D.P.R. 207/2010)



- Particolari costruttivi e decorativi (art. 36, comma 1, lettera c), D.P.R. 207/2010)
- Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)
- Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)

L'operatore economico, nella propria offerta, riporta quanto richiesto dall'art. 24 comma 6 D.Lgs.50/2016.

4. VALORE DELL'APPALTO E DURATA:

L'importo stimato dei lavori per i quali sono richieste le prestazioni professionali oggetto della presente gara è pari ad € **272.727,27** oltre agli oneri per IVA, distinti nelle seguenti classi e categorie secondo l'elencazione di cui all'Allegato Z-1 del D.M. 17/06/2016 ovvero a quelle corrispondenti all'art. 14 della legge 143/1949 (tariffa professionale) come riportato nello stesso Allegato Z-1:

Descrizione dell'intervento	Importo complessivo stimato per le opere	Classe e categoria secondo la tariffa professionale L. 143/49 e secondo D.M. 17/06/2016
Opere Edili	120.000,00	Classe I – Cat. C - (E 10)
Opere Impiantistiche	150.000,00	Classe III – Cat. C - (IA 03)

La parcella professionale posta a base della gara, redatta in conformità all'Allegato Z-1 del D.M. 17/06/2016 ammonta ad € **29.972,25** comprensivi delle spese e dei compensi accessori, oltre oneri previdenziali ed IVA.

La durata per l'espletamento della progettazione definitiva/esecutiva è stata valutata in 30 gg naturali e consecutivi a partire dalla data di affidamento dell'incarico.

L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche. Per i servizi innanzi citati l'affidatario dovrà richiedere specifica autorizzazione e concordarla, preventivamente, con la Stazione Appaltante. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista (art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016).

I tempi massimi per l'espletamento dell'incarico di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, sono **n. 30 (trenta) giorni**, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto

5. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

L'operatore economico deve possedere sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:

- a) Iscrizione presso il competente ordine professionale, per attività inerenti all'oggetto dell'appalto.
- b) Laurea in ingegneria/architettura;

Deve inoltre essere in possesso di:

- c) Abilitazione specifica ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. 81/2008;

RTP o Consorzi

In caso di Raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e 254-256 del d.P.R. 207/2010.

Nel dettaglio, relativamente all'art. 48, si applicano le determinazioni del presente articolo, in quanto comparabili, in particolare:

- 1) Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.
- 2) Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- 3) L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
- 4) E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
- 5) E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai punti 11, 12 e 13, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
- 6) L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
- 7) Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
- 8) Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma precedente, al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
- 9) Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
- 10) Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.



- 11) Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.
- 12) Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
- 13) Si precisa che, ai sensi dell'art. 31, comma 8 D.Lgs. 50/2016 gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al codice dei contratti. L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

6. CRITERIO DI AFFIDAMENTO

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

PUNTEGGI OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA ART. 95 DEL D. LGS. 50/2016	
Offerta tecnica	75
Offerta Temporale	5
Offerta economica	20
TOTALE	100

I punteggi relativi ad entrambi i parametri (Offerta Tecnica ed Offerta Economica) verranno assegnati con attribuzione fino a due decimali con arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso o difetto



(0,005=0,01).

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma del punteggio ottenuto per l'offerta tecnica e da quello ottenuto per l'offerta economica.

Il calcolo degli elementi dell'Offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato utilizzando la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i \times V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'Offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1;

Σ_n = sommatoria.

I coefficienti V(a) sono determinati come di seguito.

OFFERTA TECNICA (MAX 75 PUNTI)

La valutazione degli aspetti tecnici avverrà, da parte della Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice, sulla base dei seguenti criteri, secondo le modalità indicate successivamente.

Il concorrente potrà presentare quanto di seguito indicato e relativo ai criteri di valutazione.

Dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo oggetto di valutazione contenuti nella busta "Offerta economica" pertanto nell'offerta tecnica non devono essere contenuti importi.

L'offerta tecnica:

- non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
- non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente le previsioni degli atti posti a base di gara nonché lo Schema di Disciplinare di incarico.

Tutta la documentazione da inserire nella "Offerta Tecnica", dovrà essere debitamente sottoscritta dal concorrente (legale rappresentante) e da tutti i componenti dell'eventuale Associazione Temporanea se non ancora formalmente costituita, allegando per ciascun sottoscrittore una copia di un documento di identità in corso di validità.

Nel caso in cui le dichiarazioni di cui sopra siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

I criteri di valutazione dell'offerta tecnica sono i seguenti:

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO CRITERIO
----------	----------------------------

<p>A) QUALITÀ DELLA PROFESSIONALITÀ La documentazione ad illustrazione della qualità professionale dovrà essere presentata mediante una relazione descrittiva costituita da non più di 6 (sei) cartelle formato A4 e massimo 6 (sei) cartelle formato A3 esplicative degli elaborati grafici.</p>	<p>Questo criterio riguarda le caratteristiche dei servizi svolti dal concorrente invitato alla procedura desunti da 3 (tre) progetti analoghi, per i quali il concorrente abbia elaborato il progetto definitivo e/o esecutivo, illustrati con documentazione grafica e, possibilmente, fotografica o di fotorendering, che il concorrente ritenga significativi, per contenuto tecnico e qualità progettuale, delle proprie capacità professionali e organizzative.</p> <p>Almeno uno dei tre interventi (pena la non valutazione del criterio A) deve essere della tipologia (strutture sanitarie, strutture ospedaliere, centri di riabilitazione, ecc) che qualifica il lavoro per il quale devono essere affidati i servizi di cui alla presente gara.</p>	<p>Max 40 punti</p>
<p>SUB CRITERI</p>		<p>SUB-PESO</p>
<p>A.1)</p>	<p>Qualità compositiva e progettuale delle soluzioni già realizzate</p>	<p>PUNTI 20</p>
<p>A.2)</p>	<p>Attinenza delle soluzioni già realizzate in edifici analoghi a quello oggetto di intervento</p>	<p>PUNTI 5</p>
<p>A.3)</p>	<p>Leggibilità e completezza della rappresentazione grafica delle soluzioni già realizzate</p>	<p>PUNTI 15</p>
<p>B) MODALITÀ SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE La documentazione ad illustrazione delle modalità di svolgimento della prestazione dovrà essere presentata mediante una relazione descrittiva costituita da non più nr. 6 (sei) facciate in formato A4 e massimo 2 (due) eventuale cartella formato A3 destinata alla rappresentazione grafica</p>	<p>Questo criterio riguarda l'illustrazione delle attività che si intendono svolgere e il metodo di esecuzione delle stesse, in particolare i processi innovativi, i tipi di strumenti e le risorse umane che si intendono impiegare con riferimento all'organizzazione del servizio in fase di progettazione, nonché per la redazione di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico. Si valuteranno, inoltre, le caratteristiche delle proposte tecniche finalizzate alla redazione di un progetto più performante in termini di qualità architettonica, strutturale, impiantistica, manutentiva.</p>	<p>Max 35 punti</p>
<p>SUB CRITERI</p>		<p>SUB-PESO</p>

B.1)	Organizzazione e gestione della struttura tecnico-organizzativa, coordinamento con l'Amministrazione e gli enti preposti al rilascio pareri, ulteriori elementi indicabili dal concorrente relativamente all'espletamento dell'attività in oggetto.	PUNTI 15
B.2)	Studio delle fasi di realizzazione dell'opera con indicazione di soluzioni in grado di garantire adeguati livelli di sicurezza e qualità, finalizzate al contenimento dei consumi energetici e dei costi di manutenzione.	PUNTI 20
	TOTALE Criterio A + Criterio B	75 punti

La Commissione giudicatrice determina i coefficienti V(a)i relativi a ciascun criterio di natura qualitativa, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Nel dettaglio si procede:

- al calcolo della media aritmetica dei valori compresi tra 0 ed 1 attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (media sui commissari) ad ogni concorrente per ogni criterio, sulla base della seguente corrispondenza:

Giudizio	Coefficiente
<i>OTTIMO</i>	<i>1</i>
<i>DISTINTO</i>	<i>0.80</i>
<i>BUONO</i>	<i>0.60</i>
<i>DISCRETO</i>	<i>0.40</i>
<i>SUFFICIENTE</i>	<i>0.20</i>
<i>INSUFFICIENTE</i>	<i>0</i>

- a trasformare la media dei valori attribuiti da parte di tutti i commissari in valori definitivi, riportando ad 1 la media più alta ed assegnando ad ogni altra offerta un valore calcolato in proporzione alla media ottenuta.
- a moltiplicare il coefficiente definitivo così ottenuto per il punteggio massimo attribuibile per ciascun criterio di valutazione.

Per i sub-criteri la Commissione attribuirà i punteggi nelle modalità previste nella tabella sovrastante.

Nel caso in cui nessuna offerta tecnica, a seguito della valutazione della Commissione giudicatrice effettuata secondo quanto sopra indicato, raggiunga il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica, pari a 75 punti, verrà effettuata la riparametrazione dei punteggi tecnici ottenuti dai concorrenti, attribuendo 75 punti all'offerta risultata la migliore a seguito delle valutazioni della commissione e riproporzionando ad essa i valori ottenuti dalle altre offerte.

Nel caso in cui il punteggio dell'offerta tecnica presentata dal concorrente non raggiunga un punteggio di almeno **40/75**, a seguito della riparametrazione effettuata secondo le modalità sopra indicate, la stessa offerta tecnica sarà da ritenersi inadeguata e non accettabile; non si procederà pertanto all'apertura dell'offerta economica dell'operatore economico.

Si informa che, ove la Commissione dovesse riscontrare all'interno dell'offerta elementi di incongruenza con la documentazione presentata o di non rispondenza alle norme così come espressamente richiesto



dal presente invito e dichiarato dal concorrente, tali mancanze e/o carenze non daranno luogo né a richieste di chiarimento e/o implementazione degli atti prodotti, né all'esclusione del concorrente, ma solamente alla penalizzazione della valutazione. La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più alto. Nel caso di più offerte che riportino un punteggio complessivo uguale, l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio in relazione all'offerta tecnica. Al permanere della parità, si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario mediante sorteggio pubblico.

OFFERTA TEMPORALE (MAX 5 PUNTI)

Riduzione percentuale con riferimento al tempo massimo di esecuzione (30 giorni): Max 5 punti

Riduzione percentuale con riferimento al tempo

Per l'attribuzione del punteggio relativo alla valutazione delle con riferimento al tempo, la Commissione procederà con la seguente modalità:

sono ammesse solo offerte in ribasso (max 20%) da applicarsi al tempo massimo di 30 giorni per l'espletamento dell'incarico, ed il relativo punteggio verrà assegnato secondo la seguente formula proporzionale.

$$P(i) = (30 - T_i) / (30 - T_{min}) * 5 \text{ punti}$$

dove:

P(i) = punteggio da attribuire al concorrente i-esimo

T_i = offerta tempo del concorrente i-esimo

T_{min} = offerta tempo minima (migliore offerta)

OFFERTA ECONOMICA (MAX 20 PUNTI)

Ribasso percentuale unico sul prezzo a base d'asta: Max 20 punti

Attribuzione dei punteggi per i criteri quantitativi

Ribasso percentuale unico sul prezzo a base d'asta

Per l'attribuzione del punteggio relativo alla valutazione delle offerte economiche, la Commissione procederà con la seguente modalità:

sono ammesse solo offerte in ribasso sul prezzo a base d'asta di € 29.972,25 IVA e contributi previdenziali esclusi, ed il relativo punteggio verrà assegnato secondo la seguente formula:

$$V(i) = R_i / R_{max} * 20 \text{ punti}$$

dove:

V(i) = punteggio da attribuire al concorrente i-esimo;

R_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale massimo.

- L'offerta deve essere completa in relazione sia a tutti gli elementi della stessa che devono formare oggetto di valutazione tecnica (A), sia all'aspetto economico-prezzo (B). Offerte incomplete in relazione agli elementi di cui sopra non sono ammesse a valutazione in quanto parziali.
- In ogni caso i contenuti dell'offerta tecnica presentati dal concorrente risultato aggiudicatario e valutati in sede di gara saranno allegati al conseguente contratto quale parte integrante e sostanziale costituendo specifica obbligazione contrattuale in sede di esecuzione per l'aggiudicatario stesso.



La Commissione, a seguito dell'attribuzione di tutti i punteggi, formerà quindi la graduatoria in ordine decrescente. L'aggiudicazione della gara in oggetto sarà effettuata a favore dell'offerta che, in base al punteggio attribuito, risulterà quella complessivamente più vantaggiosa.

In successiva seduta riservata la Commissione di gara verificherà la sussistenza delle condizioni per l'eventuale dichiarazione di anomalia delle offerte presentate, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese concorrenti resta acquisita agli atti dell'Ente e non sarà restituita.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, c. 3, del D.Lgs. n.50/2016, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un ulteriore termine massimo di 7 giorni per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, c. 3

7. ASSICURAZIONI E GARANZIE

È onere dell'Aggiudicatario provvedere a tutti gli adempimenti assicurativi e contributivi che, in forza della vigente legislazione, sono previsti per l'espletamento dell'incarico di cui al presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 24 comma 4 secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, il professionista aggiudicatario presenta, contestualmente alla firma del contratto, la polizza di responsabilità civile professionale, con riferimento ai lavori progettati, rilasciata da Compagnia di Assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, a copertura della responsabilità professionale dei soggetti incaricati, quali progettisti esterni, per danni diretti derivanti da errata progettazione, quali le nuove spese di progettazione ed i maggiori costi correlati alla necessità di introdurre varianti conseguenti ad errori od omissioni progettuali. La polizza deve essere presentata a far data dalla stipula del contratto ed avere termine alla data di approvazione del collaudo tecnico amministrativo.

L'aggiudicatario dovrà presentare sempre contestualmente alla stipulazione contrattuale la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo gli importi e le modalità ivi indicate.

Per la partecipazione alla procedura di gara è richiesta polizza di garanzia provvisoria, così come indicato dall'art. 93, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Aggiudicatario solleva espressamente fin d'ora l'Ente Appaltante da qualunque rivalsa per eventuali incidenti che potessero occorrere ai soggetti appartenenti alla sua organizzazione durante il loro lavoro nelle aree interessate dall'intervento.



L'Aggiudicatario si assume espressamente la responsabilità per i danni che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dello svolgimento dell'incarico, sollevando l'Ente Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

PRETESE DI TERZI E CLAUSOLA DI MANLEVA

L'Appaltatore esonera l'Amministrazione Committente da responsabilità per danni a persone e a cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti, ausiliari, collaboratori e/o subappaltatori e contraenti ed eventuali materiali o strumenti di sua proprietà, sia per quanto riguarda i terzi in conseguenza della prestazione dell'affidamento e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato.

PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE

L'Appaltatore dichiara e garantisce che quanto offerto in sede di partecipazione alla procedura di gara è originale e non viola, in tutto o in parte, diritti di terzi, ed all'uopo sin d'ora assume in proprio tutti gli oneri e le spese derivanti dalla eventuale violazione dei suddetti diritti di terzi, manlevando e tenendo indenne l'Amministrazione Committente da ogni conseguente responsabilità e da ogni e qualsiasi onere e spesa, anche legale.

Gli eventuali elaborati forniti dall'Appaltatore e/o i documenti forniti in esecuzione del Contratto e non coperti da brevetto, o altro titolo di privativa intellettuale, registrato si intendono trasferiti in proprietà alla Amministrazione Committente, la quale potrà utilizzarli e disporne per qualsiasi scopo, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun compenso, a qualsivoglia titolo e, in particolare, rivendicare diritti di autore, proprietà industriale ed artistica, etc.

Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi al Servizio, non potranno essere né riprodotti né riutilizzati dall'Appaltatore, in tutto o in parte, per altre commesse anche se con caratteristiche analoghe, senza specifica autorizzazione scritta dell'Amministrazione Committente.

In ragione delle dichiarazioni e garanzie rese, l'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante, da ogni e qualsivoglia pretesa, diritto o azione che terzi dichiarino di vantare su quanto realizzato in esecuzione del Contratto, a tal fine assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti della Stazione Appaltante azione giudiziaria da parte di terzi, l'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Amministrazione Committente.

La Stazione Appaltante si obbliga ad informare prontamente per scritto l'Appaltatore delle iniziative giudiziarie espresse in precedenza; in caso di difesa congiunta, la Stazione Appaltante riconosce all'Appaltatore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Stazione Appaltante.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria, in ogni caso, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso.



USO DI LICENZE, PROPRIETÀ INDUSTRIALE, COMMERCIALE, BREVETTI E COPYRIGHT

L'Appaltatore, a sue spese, è obbligato ad ottenere le eventuali concessioni, licenze e autorizzazioni necessarie all'esecuzione del Contratto e a darne prova alla Rappresentanza dell'Amministrazione Committente. L'Appaltatore garantisce in ogni tempo l'Amministrazione Committente, in nome proprio e dei propri Subappaltatori, e si impegna a tenere questa ultima manlevata ed indenne, contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per l'espletamento del servizio nonché i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati nell'esecuzione del Contratto stesso.

L'Appaltatore si impegna altresì ad intervenire in ogni eventuale giudizio che venisse promosso nei confronti della Amministrazione Committente, salvo sempre il diritto di questa ultima ad essere indennizzata dall'Appaltatore dei danni e delle spese che fosse stata costretta per tali motivi a sostenere.

PROPRIETÀ DEI PROGETTI REALIZZATI

La Stazione Appaltante acquisisce il diritto di proprietà e di utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore in esecuzione del Contratto, dei relativi materiali e della documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Appaltatore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del Contratto.

La Stazione Appaltante potrà, pertanto, utilizzare quanto realizzato in esecuzione del Contratto non solo per le finalità specificate nel Bando di Gara, nel Contratto e nel presente Capitolato, ma anche e senza alcuna limitazione, per finalità diverse, ivi incluso il diritto di concederne il diritto a terzi, a titolo gratuito o oneroso, il diritto di modifica e integrazione anche con altri prodotti e sistemi, senza alcuna limitazione temporale e/o territoriale, a prescindere dalla durata del Contratto che inerisce i termini entro i quali il Contraente deve adempiere alle proprie obbligazioni, ma in nessun modo incide sul diritto di utilizzo di quanto realizzato da parte della Stazione Appaltante.

I menzionati diritti devono, pertanto, intendersi acquisiti dalla Stazione Appaltante in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Stazione Appaltante in eventuali registri od elenchi pubblici.

Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del Contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall'Appaltatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del Contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante che potrà, quindi, disporre senza alcuna limitazione.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione Appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il presente il Contratto.

DOVERE DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne tutti i documenti di qualsiasi tipo (tecnico, amministrativo, gestionale, di presentazione, report, ecc), forma di rappresentazione (testo, grafica, audio, multimediale) e supporto (cartaceo e digitale) connessi all'appalto e/o prodotti in esecuzione dello stesso e ad astenersi, salvo esplicito benestare dell'Amministrazione Committente, dal pubblicare o comunque diffondere fotografie ed articoli su quanto fosse venuto a sua conoscenza in relazione



all'espletamento dell'appalto medesimo. Egli deve inoltre astenersi dall'effettuare fotografie e/o filmati delle opere eseguite da terzi per conto dell'Amministrazione Committente, salvo esplicito benestare della stessa.

La violazione di tale obbligo legittima l'Amministrazione Committente alla risoluzione del Contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile.

Tutte le notizie relative alle attività comunicate dall'Amministrazione Committente o, comunque, apprese dall'Appaltatore e dal suo personale in relazione all'esecuzione del Contratto e tutte le informazioni che transiteranno per i sistemi di elaborazione dei dati non debbono essere in alcun modo ed in qualsiasi forma comunicate o divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate sia da parte dell'Appaltatore sia da parte di chiunque altro collabori al suo lavoro per fini diversi da quelli contemplati dal presente appalto.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, in attuazione di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 22 della legge 30.12.1991 n. 413, ad adottare le opportune misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento del servizio.

L'Appaltatore si impegna a diffidare tutti i propri dipendenti e chiunque collabori all'esecuzione delle prestazioni, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio in conformità alle vigenti norme, richiamando l'attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dall'art. 326 del Codice Penale, così come modificato dalla legge 26.4.1990 n.86, che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento delle notizie riservate.

8. MODIFICHE

VARIAZIONI RICHIESTE DALLA AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE

Con l'accettazione del Contratto, l'Appaltatore si impegna ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, tutte le aggiunte e/o variazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto che verranno eventualmente richieste dall'Amministrazione Committente in corso d'esecuzione, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto medesimo, senza possibilità di far valere il diritto alla risoluzione.

Qualora dette modifiche comportino aumenti o diminuzioni di costo e/ o modifiche nelle caratteristiche del servizio eccedenti il quinto dell'importo contrattuale, le eventuali differenze di prezzo e le relative modalità di pagamento, i nuovi termini contrattuali, le nuove caratteristiche e le eventuali nuove garanzie dovranno essere concordate tra le Parti e formalizzate tramite appositi atti aggiuntivi al Contratto. A tal fine, l'Amministrazione Committente procede alla redazione di un atto aggiuntivo al contratto, che il RUP, tramite la Direzione Appalti e Acquisti, provvederà a comunicare all'Appaltatore.

Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dello schema di atto aggiuntivo, l'Appaltatore deve dichiarare, per iscritto, se intende accettare la prosecuzione del contratto e a quali condizioni. Nel termine di 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, la Amministrazione Committente comunica all'Appaltatore le proprie determinazioni.

Qualora l'Appaltatore non risponda alla comunicazione dell'Amministrazione Committente, si intende manifestata la volontà di accettare la modifica agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Eventuali diminuzioni del Contratto che incidano sulla consistenza economica del servizio entro il limite del 20% comunicate all'Appaltatore prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale non potranno, in ogni caso, giustificare una richiesta di indennizzo da parte dell'Appaltatore.

In ogni caso, l'Amministrazione Committente può disporre modifiche di dettaglio che non comportino aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.

VARIAZIONI RICHIESTE DALL'APPALTATORE



L'Appaltatore non può, senza preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione Committente, apportare alcuna variazione, di qualsiasi natura o entità, all'oggetto del Contratto, sia con riguardo alle prescrizioni tecniche e/o contrattuali sia con riguardo ai documenti approvati dall'Amministrazione Committente in relazione al servizio. Le variazioni non previamente autorizzate dall'Amministrazione Committente non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comportano comunque l'obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dalle prescrizioni tecniche e/o contrattuali e di rimettere in pristino la situazione originaria preesistente, con spese a carico dell'Appaltatore. Eventuali variazioni al Servizio conseguenti all'applicazione di norme di legge e/o regolamentari intervenute successivamente alla data del Contratto, dovranno in ogni caso essere inviate formalmente e autorizzate dall'Amministrazione Committente. Qualora l'Appaltatore individuasse modifiche e/o soluzioni realizzative diverse da quelle previamente stabilite nel progetto di fattibilità tecnico economica, utilizzando altre tipologie ovvero modalità alternative, dovrà produrre una nuova documentazione da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione Committente che quindi potrà decidere di autorizzare o non autorizzare. Nel caso in cui l'Amministrazione Committente autorizzi quanto proposto dall'Appaltatore, l'Amministrazione Committente potrà stabilire o richiedere nuove prove, verifiche e/o controlli da eseguire a completa cura e spesa dell'Appaltatore.

MODIFICA SOGGETTIVA DELL'APPALTATORE E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

In conformità a quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. (d) (2) del D.Lgs. n. 50/2016, non sono considerate varianti e non rientrano nel divieto di cessione del Contratto i casi in cui all'Appaltatore iniziale subentra altro operatore economico, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazione societarie (cessione, affitto o trasformazione di azienda ovvero del ramo d'azienda ovvero trasformazione, fusione e scissione societaria), purché questo ultimo soddisfi i criteri di selezione sulla cui base è stato aggiudicato il Contratto e il subentro non comporti altre modifiche sostanziali del Contratto.

Tutti i casi di cui sopra che comportino, pertanto, modifiche soggettive dell'Appaltatore dovranno essere notificate con formale comunicazione all'Amministrazione Committente da parte dell'Appaltatore stesso unitamente a tutta la documentazione necessaria a comprovare la variazione soggettiva occorsa, di cui l'Amministrazione Committente, previa verifica della regolarità formale, prenderà eventualmente atto con proprio provvedimento.

Tale documentazione, oltre a comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione del nuovo soggetto subentrante dovrà essere comprensiva degli elementi di valutazione (indicatori di ottemperanza utili a dimostrare la validità economica e tecnica organizzativa della trasformazione societaria in base alle linee guida ANAC in materia).

Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'Appaltatore, l'Amministrazione Committente, previa valutazione della trasformazione societaria sulla base della documentazione elencata, notificherà la propria opposizione al subentro di altro soggetto nella titolarità del contratto con conseguente provvedimento di recesso o risoluzione dello stesso o, al contrario, accettazione della nuova situazione soggettiva. In questo ultimo caso l'Amministrazione Committente procederà a prenderne atto mediante proprio provvedimento. Salvo quanto previsto nel presente articolo in merito alla modifica soggettiva del Contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. (d) (2) del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

VARIAZIONI COMPAGNIE SOCIETARIA E/O ORGANI SOCIETARI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Committente eventuali variazioni, che intervengano durante la validità del Contratto, nella composizione societaria, negli organi



sociali (anche delle eventuali società controllanti), nonché in ogni altro documento o dichiarazione forniti in sede di perfezionamento del Contratto.

Le variazioni dovranno essere comunicate con lo stesso dettaglio con il quale sono state prodotte in sede di perfezionamento del Contratto.

9. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 31, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Aggiudicatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici, e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Qualora l'Appaltatore intenda affidare in subappalto, alle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'esecuzione di alcune attività facenti parte delle prestazioni contrattualmente previste e si sia riservato, in tal senso, in sede di offerta, questi deve depositare presso l'Amministrazione Committente, da intendersi quale istanza formale di subappalto, il Contratto di subappalto (originale o copia autenticata), corredato dalla documentazione di cui al medesimo articolo 105, commi 7 e 18 del D.Lgs. n. 50/2016, in coerenza con quanto già dichiarato in sede di offerta e successivamente recepito nel Contratto di appalto

Al momento del deposito del Contratto, l'Appaltatore dovrà inoltre presentare la certificazione attestante l'eventuale possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di micro, piccola o media impresa di cui all'art. 3, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. n. 50/2016.

Il deposito del Contratto deve aver luogo almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del Contratto di subappalto.

La Amministrazione Committente provvederà alla verifica che nei contratti di subappalto e/o subcontratti sia inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno dei subappaltatori e/o subcontraenti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 136/2010. A tal fine, sarà cura dell'Appaltatore inviare all'Amministrazione Committente, copia conforme all'originale del Contratto di subappalto e/o subcontratto.

Si applicano all'Appaltatore, ai subappaltatori ed ai subcontraenti le verifiche previste dalla vigente normativa antimafia e, in particolare, dal D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., e nella Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. nonché le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

Resta fermo che, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del citato D.Lgs. n. 159/2011, l'affidamento in subappalto o in cottimo nonché l'attivazione di subcontratti restano vietati, a prescindere dall'importo dei servizi, qualora per l'impresa subappaltatrice/subcontraente/cottimista sia accertata una delle situazioni indicate dall'art. 91 comma 6 dello stesso D.Lgs. n. 159/2011.

L'Amministrazione Committente si riserva di dare, entro 10 (dieci) giorni dalla data di deposito del Contratto di subappalto, la propria autorizzazione espressa, che deve essere esibita dalla Rappresentanza dell'Amministrazione Committente, al fine di consentire lo svolgimento del servizio. L'Amministrazione Committente si riserva la facoltà di prorogare tale termine, per una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. L'Amministrazione Committente tuttavia ha sempre la facoltà di rimuovere l'autorizzazione qualora accerti, in qualsiasi momento, l'esistenza di cause ostative al subappalto ai sensi della normativa vigente in materia.

Nel caso in cui l'Appaltatore affidi anche solo parte delle attività in subappalto senza la preventiva autorizzazione, oppure nel caso in cui il subappaltatore autorizzato subappalti, a sua volta, le prestazioni affidate, l'Amministrazione Committente può avvalersi della facoltà di risoluzione del Contratto costituendo tale fattispecie grave inadempimento agli obblighi contrattuali dell'Appaltatore.

10. TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", i dati personali che vengono acquisiti nell'ambito e/o in occasione del procedimento di gara e, successivamente, in relazione alla stipula di eventuali Contratti, sono dall'Amministrazione Committente raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici esclusivamente per le finalità connesse alla stipula e gestione dei contratti stessi, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge.

Al riguardo si precisa che:

- l'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l'instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati;
- i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge;
- l'Appaltatore ha la facoltà di esercitare, in merito all'esistenza ed al trattamento dei dati personali che lo riguardano, i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Si fa inoltre presente che il titolare del trattamento dei dati in questione è l'Amministrazione Committente. I dati personali, trattati in modo lecito, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti, non sono soggetti a diffusione e saranno trattati solo dal personale incaricato dall'Appaltatore e solo ed esclusivamente ai fini della gestione del rapporto contrattuale. Si informa altresì che la raccolta, la conservazione ed il trattamento dei dati personali, anche giudiziari, deriva da obblighi normativi, fiscali e previdenziali, quindi di natura obbligatoria e vincolata; pertanto non risulta necessario raccogliere il consenso degli interessati, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. a), b) c) del "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".

Nel rispetto dell'art. 7 "*Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti*" del D.Lgs. n. 196/2003 l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché l'indicazione:

- a. dell'origine dei dati personali;
- b. delle finalità e modalità del trattamento;
- c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5 c.2;
- e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

Inoltre l'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, da coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c) fatti salvi ed impregiudicati i diritti di cui all'art. 7 del Codice, eventuali opposizioni e/o richieste di limitazioni al trattamento impediranno il proseguire ed il buon fine del rapporto contrattuale tra le parti, pertanto a seguito di opposizione al trattamento dei dati, l'Amministrazione



Committente si vedrà costretta a revocare l'aggiudicazione definitiva e/o risolvere il contratto.

Nei casi in cui l'Amministrazione Committente debba trattare dati personali e giudiziari di soggetti terzi all'Appaltatore, ma ad esso collegati (vedi subappaltatori, fornitori, collaboratori etc.), ai soli fini dell'adempimento delle prestazioni del presente contratto, l'Appaltatore si impegna a garantire che tutti i dati ed informazioni in merito siano fornite nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice. A tal fine lo stesso si impegna ad acquisire, ove necessario, la sottoscrizione del consenso informato degli interessati da allegare al relativo contratto di subappalto. L'Appaltatore si impegna pertanto al rispetto dei principi e degli obblighi di cui al Codice della Privacy e ad adottare ogni misura tecnica ed organizzativa necessaria al fine di garantire la riservatezza dei dati, secondo i principi di liceità, correttezza e pertinenza.

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del D.Lgs. n.196/2003, assume la qualifica di titolare autonomo del trattamento dei dati personali relativi all'Amministrazione Committente, al personale dipendente della stessa, ai consulenti/collaboratori per essa operanti e ad ogni altro possibile soggetto terzo, di cui l'Appaltatore medesimo sia venuto a conoscenza nell'esecuzione del presente incarico.

Valgano tali clausole come presupposti di risoluzione contrattuale. Pertanto in caso di inadempimento, l'Amministrazione Committente si avvarrà della facoltà di risolvere in danno il contratto mediante comunicazione espressa con lettera raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata, fatto salvo in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni per inadempimento.

11. ESECUZIONE DEL SERVIZIO

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NELL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il Servizio deve essere conforme, nel suo complesso e in ogni sua parte, oltre che alle prescrizioni contrattuali, a tutte le disposizioni legislative e/o regolamentari e alle prescrizioni stabilite dalle competenti Autorità regionali e nazionali, vigenti alla data dell'espletamento del servizio medesimo. L'Appaltatore deve provvedere, ove occorra, all'ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni e/o licenze necessarie per l'espletamento del Servizio, ad eccezione di quelli che la legge espressamente prevede a cura della Stazione Appaltante, per l'ottenimento dei quali l'Appaltatore si impegna comunque a fornire, ove richiesta, la necessaria assistenza e/o documentazione.

Per le prestazioni di carattere progettuale l'Aggiudicatario si impegna a introdurre, entro il termine comunicato dal Responsabile del Procedimento che non potrà comunque essere inferiore a 7 giorni naturali consecutivi, tutti gli adeguamenti, integrazioni e/o modifiche ritenuti necessari dalle competenti autorità alle quali il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti (anche attraverso eventuali conferenze di servizi), fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Qualora l'Aggiudicatario non adegui la progettazione entro il termine perentorio assegnato dal Responsabile del Procedimento si procederà all'applicazione della penale giornaliera come specificato successivamente nel relativo paragrafo. Il ritardo per l'adeguamento della progettazione, di cui al periodo precedente, superiore ai 20 (venti) giorni naturali consecutivi sarà considerato grave inadempimento contrattuale che consentirà all'Amministrazione Committente di procedere alla risoluzione contrattuale ed a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, escluso l'originario contraente, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016.

Tutti gli obblighi e gli oneri inerenti l'esecuzione del Contratto devono intendersi a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore, ad esclusione di quelli esplicitamente posti dal presente Capitolato a carico dell'Amministrazione Committente; resta inteso, pertanto, che l'enunciazione, nel presente Capitolato, degli obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore deve intendersi a titolo meramente esemplificativo e non limitativo.



Sono a Carico dell'Appaltatore, gli oneri per lo svolgimento delle pratiche con Enti Pubblici e Privati per i depositi cauzionali previsti dalla normativa applicabile e per l'ottenimento dei permessi, nulla osta, licenze e certificati occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni, come meglio precisato nelle Specifiche Tecniche e l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite da tutti gli Enti e/o Autorità competenti per il territorio e l'ambiente.

Se non previsto diversamente dal presente Capitolato, tutte le fasi relative allo svolgimento del Servizio saranno effettuate dall'Appaltatore, con proprie risorse e mezzi.

Gli elaborati progettuali saranno forniti in n. 3 (TRE) copie cartacee timbrate e firmate in originale, oltre ad una copia su supporto elettronico in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile) di tutta la documentazione prodotta (relazioni, schemi grafici, tavole ecc...).

Tutta la documentazione progettuale dovrà essere inoltre consegnata su supporto elettronico, anche in formato editabile:

- gli elaborati testuali dovranno essere consegnati in formato editabile TXT o compatibile DOC, XLS;
- gli elaborati grafici dovranno essere consegnati in formato editabile DWG, DXF, SHP o compatibili.

È gradito l'utilizzo di sistemi di progettazione informatizzata BIM (Building Information Modeling) sempre che la restituzione grafica ed editabile dei file sia compatibile con i sistemi in uso alla Stazione Appaltante. Il tutto come meglio specificato anche nella documentazione di gara nonché su espressa indicazione del RUP. In caso di errori od omissioni nella redazione delle progettazioni, l'Amministrazione Committente può richiedere all'Aggiudicatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

L'Appaltatore dovrà dotarsi di tutto quanto necessario (ad esempio strumentazione, software, materiale di consumo) per l'esecuzione del Servizio; il materiale utilizzato dall'Appaltatore dovrà essere tenuto in buono stato di efficienza e non costituire fonte di pericolo per l'ambiente di lavoro.

L'Appaltatore adempirà al Contratto con l'impiego dei capitali e dei mezzi necessari e assumendosi il rischio dell'impresa ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003.

OBBLIGHI A CARICO DELLA AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE

La Stazione Appaltante si impegna ad adempiere gli obblighi previsti a suo carico dal presente Capitolato e dalle disposizioni normative applicabili al rapporto.

L'Amministrazione Committente si impegna a trasmettere all'Aggiudicatario tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto di incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, ai rilievi e sondaggi di qualunque genere in suo possesso e le eventuali approvazioni e prescrizioni.

La Stazione Appaltante si impegna, inoltre, a:

- inoltrare le necessarie richieste per l'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto, redatto dall'Aggiudicatario, da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati;
- garantire su richiesta dell'Aggiudicatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo.

12. TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Le prestazioni dovranno essere eseguite nel termine di max 30 (trenta) giorni naturali, successivi e continuativi, articolati per fasi e decorrenti dalla stipula del contratto o dal verbale di consegna del servizio conseguente l'aggiudicazione definitiva. Per motivi di imperiosa urgenza si procederà alla consegna



dell'appalto anche in pendenza della stipulazione del contratto senza che ciò costituisca riserva per l'Aggiudicatario.

I 30 giorni si intendono come sommatoria di 24 (ventiquattro) giorni per la redazione del progetto definitivo (oggetto di acquisizione dei necessari pareri), 6 (sei) giorni per la redazione del progetto esecutivo.

I termini per i servizi di esecuzione (direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) sono legati alla durata dei lavori stessi e verranno determinati in fase di aggiudicazione dei medesimi.

Eventuali sospensioni dei termini sopra indicati, legate comunque a motivazioni di oggettiva necessità, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile del Procedimento, come meglio specificato nel paragrafo successivo.

In caso di mancata stipula di contratto derivante da carenze addebitabili all'Aggiudicatario nulla sarà dovuto da parte della Stazione Appaltante.

La restituzione del progetto definitivo sarà necessaria per il superamento della fase autorizzativa.

La completa presentazione della documentazione relativa al progetto definitivo nonché al successivo progetto esecutivo, darà seguito alla verifica di cui all'art. 26 del D.Lgs. n.50/2016, nonché all'approvazione degli elaborati progettuali da parte della Stazione Appaltante. Tali fasi non saranno computate all'interno del tempo contrattuale salvo diverse disposizioni del Responsabile del Procedimento conseguenti a particolari esigenze ed imprevisti.

SPOSTAMENTO DEI TERMINI CONTRATTUALI

Nel caso di interruzione o ritardo nell'esecuzione del Servizio, determinati da una o più delle cause non imputabili all'Appaltatore, di seguito elencate, l'Appaltatore ha il diritto di chiedere una proroga dei termini contrattuali del servizio interessato per un periodo da concordare, ma comunque non superiore alla durata dell'evento che ha determinato detta interruzione o ritardo.

In particolare, sono considerate cause legittime di ritardo o interruzione i seguenti eventi:

- a. eventi di forza maggiore: scioperi nazionali, calamità naturali, ecc, mentre a questa fattispecie non sono assimilabili i ritardi imputabili ai subcontraenti;
- b. opere ed attività che, pur non rientrando nell'oggetto del Contratto, sono strumentali all'esecuzione del servizio e si trovino in uno stato di avanzamento tale da non consentire all'Appaltatore l'inizio delle attività alla data prevista nel Programma Cronologico;
- c. altri eventuali eventi esplicitamente precisati nel Contratto.

L'Appaltatore è tenuto, in ogni caso, a presentare all'Amministrazione Committente, a pena di decadenza, domanda di proroga scritta, debitamente motivata e documentata, entro 7 (sette) giorni dall'evento che impedisce la prosecuzione dell'attività ovvero, se diversa, dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, e comunque con congruo anticipo rispetto al termine contrattuale.

Accertato il diritto dell'Appaltatore alla proroga, l'Amministrazione Committente definirà entro un termine di tempo coerente con il Piano Cronologico delle attività, e comunque non oltre il termine di 20 giorni dal ricevimento dell'istanza di proroga, un nuovo termine, che sostituisce a tutti gli effetti quello originario previsto, richiedendo in ogni caso all'Appaltatore la ripianificazione e l'emissione del Programma Cronologico delle attività che sarà verificato dal RUP e se ritenuto congruo, sarà approvato.

In relazione a sopravvenute modifiche dei propri programmi realizzativi, l'Amministrazione Committente ha la facoltà di modificare le date di scadenza dei termini previste nel Programma Cronologico richiedendone la ripianificazione.

Non sono consentiti anticipi sull'espletamento del Servizio rispetto ai termini, se non espressamente concordati con l'Amministrazione Committente o da questa ultima richiesti per iscritto. In particolare, l'esecuzione anticipata del Servizio potrà avvenire solo su esplicita autorizzazione scritta del Responsabile

del Procedimento.

13. PIANO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

In relazione alle caratteristiche ed esigenze dei Servizi previsti nel Capitolato d’Oneri Parte Tecnica, l’Appaltatore deve predisporre il Piano di Esecuzione del Servizio che costituisce il riferimento per le modalità di esecuzione del Servizio medesimo.

Tale Piano deve contenere una descrizione dettagliata di tutte le attività, con l’indicazione del corrispondente Programma Cronologico di esecuzione, nel rispetto dei Termini Contrattuali stabiliti e, in particolare, dei tempi previsti per le eventuali prestazioni in sito. In particolare, il Piano dovrà sviluppare contenuti diversi in base al grado definizione dei servizi, approfondendo maggiormente gli aspetti metodologici per i servizi che hanno un grado di approfondimento minore, o sviluppare invece maggiormente gli aspetti operativi qualora il piano sia relativo ad un servizio le cui caratteristiche e requisiti siano già completamente individuati e siano riportati in Specifica Tecnica.

Il Piano di Esecuzione del Servizio sarà oggetto di revisione e aggiornamento per tutta la durata del Servizio stesso.

ARCHIVIAZIONE ELABORATI

L’Amministrazione Committente si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatore l’utilizzo di un proprio sistema di archiviazione informatica, ai fini della consegna dei deliverables documentali (documenti nel seguito) prodotti nell’ambito dei servizi previsti nel Contratto.

L’Amministrazione Committente potrà effettuare la suddetta richiesta in ogni momento del periodo di validità del contratto mediante una *“Richiesta di uso del sistema dell’Amministrazione Committente per la consegna dei documenti”*.

A far data dalla suddetta richiesta:

- per la consegna dei documenti l’uso del sistema dell’Amministrazione Committente diventerà, per l’Appaltatore, un obbligo contrattuale applicabile a tutti i documenti prodotti in precedenza e da quel momento in poi;
- l’Appaltatore dovrà comunque consegnare i documenti anche in forma cartacea. Operativamente, l’Appaltatore dovrà alimentare il Sistema di archiviazione informatica dell’Amministrazione Committente inserendo le informazioni necessarie ad identificare i documenti oggetto di consegna e caricando i relativi documenti; l’Amministrazione Committente a sua volta fornirà le indicazioni operative di dettaglio per lo svolgimento di tale attività coerentemente con la *“Richiesta di uso del sistema di archiviazione informatica dell’Amministrazione Committente per la consegna dei documenti”*.

SORVEGLIANZA

L’Amministrazione Committente ha diritto di controllare e verificare, anche oltre e al di fuori degli eventuali tempi indicati nei piani di test e controllo, la perfetta osservanza, da parte dell’Appaltatore, di tutte le pattuizioni contrattuali e di tutte le disposizioni emanate dall’Amministrazione Committente stessa nel corso dell’espletamento del Servizio, nonché il corretto e tempestivo svolgimento, da parte dell’Appaltatore medesimo di tutte le attività necessarie per l’esecuzione del Contratto.

I controlli e le verifiche, eseguiti dal RUP, anche in assenza di obiezioni da parte dello stesso, non liberano l’Appaltatore dagli obblighi e responsabilità inerenti il corretto espletamento del Contratto e la conformità del servizio alle clausole contrattuali, né lo sollevano dagli obblighi derivanti dalle disposizioni di leggi e/o regolamentari vigenti.



Tali controlli e verifiche non possono, inoltre, essere invocati dall'Appaltatore a giustificazione di eventuali ritardi e/o inadempienze dell'Appaltatore, adducendo gli stessi quali causa di interferenza nelle modalità di conduzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

COMPITI DELLA RAPPRESENTANZA DELLA AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE

La rappresentanza dell'Amministrazione Committente per lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto è esercitata dal Responsabile del Procedimento che avrà il compito di controllare, in proprio o tramite i componenti della sua struttura a supporto, la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore, di tutte le disposizioni contenute nel Contratto stesso e nel presente Capitolato, nonché di quelle comunque emanate dall'Amministrazione Committente nel corso dell'esecuzione del Servizio.

Allo stesso Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Committente dovranno essere inviate, sempre per iscritto, tutte le comunicazioni inerenti il Servizio.

CONTATTI CON IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'Aggiudicatario stesso o suo rappresentante in qualità di Responsabile del Contratto, nell'espletamento del presente servizio, dovrà tenere gli opportuni contatti con il Responsabile del Procedimento. In particolare, lo stesso è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione Committente. E' inoltre obbligato a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verifichino nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

L'Aggiudicatario, secondo i criteri stabiliti nel presente Capitolato, si impegna espressamente a partecipare alle riunioni di riesame formalmente indette dal Responsabile del Procedimento nonché alle conferenze di servizi ed a tutti gli incontri ai quali il RUP ritenga opportuno che partecipi. All'Aggiudicatario stesso o suo rappresentante in qualità di Responsabile del Contratto competono tutte le responsabilità che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa del servizio.

L'Appaltatore non può proporre un Responsabile del Contratto se non previo gradimento dell'Amministrazione Committente e deve provvedere immediatamente e senza oneri per l'Amministrazione alla sostituzione, nel rispetto delle norme vigenti, ove l'Amministrazione gli comunichi il venir meno del gradimento. Si conviene, altresì, che il rappresentante dell'Appaltatore, deve essere reperibile in ogni momento per tutta la durata delle attività oggetto del servizio in modo che nessuna operazione subisca ritardi per effetto di una sua assenza.

SICUREZZA

Si precisa che per i servizi di natura intellettuale, in virtù dell'art. 95, comma 10, del Codice Contratti, gli operatori economici sono esonerati dall'onere di indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali sulla salute e sulla sicurezza nell'offerta economica. Anche la stazione appaltante, pertanto, non è tenuta alla corrispondente separata stima dei costi della manodopera di cui all'art. 23, comma 16, nonché dei costi della sicurezza da interferenze, anche alla luce dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Si precisa altresì, che viene fornito tra i documenti di gara il documento "*Informativa sui Rischi specifici della AORN*".

TUTELA DEL PERSONALE E RELATIVE PROVVIDENZE

L'Appaltatore è tenuto a provvedere alla tutela materiale e morale del personale dipendente comunque addetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto. A tal fine egli è tenuto ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.



PROVA DEGLI ADEMPIMENTI

L'Appaltatore, ove l'Amministrazione Committente lo richieda, deve dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni richiamate nel presente documento, restando inteso che la mancata richiesta da parte dell'Amministrazione Committente non lo esonera in alcun modo dalle sue responsabilità.

SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Qualora l'esecuzione del Servizio sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, ai sensi dell'art. 107, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il RUP ha il diritto di disporre, dandone comunicazione all'Appaltatore mediante lettera raccomandata o via PEC, la sospensione dell'esecuzione, redigendo apposito verbale nel quale sono indicate:

1. le ragioni della sospensione e l'imputabilità delle medesime;
2. le prestazioni già effettuate;
3. le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri;
4. i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento;

il verbale deve essere sottoscritto dall'Appaltatore.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

14. PREZZI CONTRATTUALI

CONDIZIONI AMBIENTALI

Con la firma del Contratto, l'Appaltatore riconosce di essersi reso pienamente edotto e di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ed alee nonché condizionamenti e soggezioni ad esse connesse che possano avere influenza sulla esecuzione del Contratto e sulla determinazione dei prezzi. Dichiara quindi di avere preso esatta conoscenza delle condizioni poste alla base dell'esecuzione del servizio, nonché, tra l'altro, delle condizioni ambientali, della distanza dei luoghi, della disponibilità dei mezzi di trasporto, della disponibilità e del costo effettivo di ogni altro elemento rilevante ai fini dell'esecuzione delle prestazioni appaltate.

VALORE E REMUNERATIVI DEI PREZZI CONTRATTUALI

Il corrispettivo totale del contratto non potrà eccedere il valore posto a base di gara pari a € 29.972,25 oltre Iva ed oneri di legge, se dovuti.

Ai fini della liquidazione delle prestazioni e delle eventuali provviste, i prezzi unitari da applicare ai parametri "Q" previsti per la progettazione nel D.M. 17.06.2016 e ss.mm.ii. come da documentazione di gara, con particolare riferimento al documento di calcolo dei corrispettivi, al bando ed al disciplinare di gara, saranno determinati in ragione del ribasso unico offerto.

Il Corrispettivo erogato comprende ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa



alla prestazione dei servizi e necessaria a conferirne la regolare utilizzabilità.

I prezzi unitari dei servizi si riferiscono al Servizio realmente reso, interamente finito, completo in ogni sua parte anche accessoria, ed eseguito, a perfetta regola d'arte, in esatta rispondenza allo scopo a cui è destinato. I prezzi unitari dei servizi coprono tutti gli oneri derivanti dal Contratto, salvo quelli esplicitamente stabiliti a carico dell'Amministrazione Committente, ed inoltre tutti quelli che anche se non categoricamente espressi, siano necessari al perfetto compimento delle relative prestazioni.

Con la firma del Contratto l'Appaltatore riconosce la remuneratività del complesso dei prezzi che coprono quindi nel loro insieme l'utile dell'Appaltatore, oltre alla totalità delle spese, degli oneri ed a quelle inerenti il compimento delle prestazioni oggetto del Contratto ed entro i termini in esso previsti. Con la firma del Contratto l'Appaltatore riconosce inoltre di aver tenuto conto e di essere remunerato per qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d'opera anche in base alle condizioni ambientali, nonché per ogni onere riferito al lavoro straordinario, festivo o notturno che fosse comunque necessario per lo svolgimento del servizio nei termini contrattuali.

In relazione alla riconosciuta remuneratività del complesso dei prezzi contrattuali, nessuna riserva potrà essere avanzata in ordine alla pretesa non remuneratività di singoli prezzi, qualunque possa essere la causa che l'abbia determinata.

Pertanto, l'Appaltatore dichiara che tutti i prezzi contrattuali relativi alle prestazioni tengono conto degli oneri previsti nel Contratto in relazione alle prestazioni medesime, in particolare di:

1. qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d'opera anche in base alle condizioni ambientali, nonché per ogni onere riferito al lavoro straordinario, festivo o notturno che fosse comunque necessario per lo svolgimento del servizio nei termini contrattuali;
2. tutta la documentazione richiesta all'Appaltatore nei documenti tecnici;
3. apprestamento delle eventuali attrezzature per l'esecuzione del Servizio;
4. altri oneri previsti nel Contratto per eventuali altre prestazioni accessorie a carico dell'Appaltatore;
5. tutti gli oneri per lo svolgimento delle pratiche con Enti Pubblici e Privati per i depositi cauzionali previsti dalla normativa applicabile e per l'ottenimento dei permessi, nulla osta, licenze e certificati occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni, come meglio precisato nelle Specifiche Tecniche e l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite da tutti gli Enti e/o Autorità competenti per il territorio e l'ambiente;
6. tutti gli oneri relativi a prestazioni riguardanti rilievi e indagini necessarie all'espletamento dell'incarico;
7. costi generali della sicurezza relativi allo svolgimento delle prestazioni.

REVISIONE PREZZI

È esclusa ogni forma di revisione dei prezzi contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1664 Codice Civile.

15. RESPONSABILITA' E DANNI

La responsabilità dell'Appaltatore durante lo svolgimento del Servizio, e fino al termine del rapporto contrattuale, deve intendersi riferita ai danni, arrecati a persone e cose dell'Amministrazione Committente e/o di terzi, direttamente e/o indirettamente connessi all'Appalto. Sono compresi nelle responsabilità



dell'Appaltatore gli eventuali danni che dovessero verificarsi nelle diverse fasi di espletamento del Servizio conformemente a quanto previsto dal Contratto.

L'Appaltatore è altresì responsabile della corretta esecuzione del Servizio, anche se effettuata da terzi collaboratori, subappaltatori e/o subcontraenti.

L'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni saranno eseguite dall'Appaltatore in contraddittorio con i danneggiati.

L'Appaltatore si impegna in ogni caso a far firmare, all'atto della liquidazione, da persone che hanno giuridicamente la facoltà di impegnare l'Appaltatore stesso, dichiarazioni ampiamente liberatorie per l'Amministrazione Committente.

L'Appaltatore assume nei confronti dell'Amministrazione Committente la piena responsabilità per tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto, garantendo anche per l'operato dei suoi collaboratori e/o subcontraenti.

L'Appaltatore si impegna, conseguentemente, a tenere l'Amministrazione Committente indenne e manlevata da ogni responsabilità per incidenti e/o infortuni che, nell'esecuzione del Contratto, possano derivare al personale dell'Appaltatore stesso e/o dell'Amministrazione Committente, ovvero a loro collaboratori e/o a terzi.

L'Appaltatore si impegna ad agire con la massima diligenza e ad assumere ogni iniziativa necessaria e/o opportuna per evitare danni di qualsivoglia genere e natura a persone e cose. Ove questi si verificano, l'Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere al completo e sollecito risarcimento degli stessi. In ogni caso, l'Appaltatore non può pretendere compensi per danni, se non in caso di forza maggiore per gli eventuali danni che dovessero derivare a opere e provviste limitatamente ed unicamente in assenza di concorso di colpa da parte dell'Appaltatore ovvero dei soggetti dei quali è tenuto a rispondere.

In tale evenienza, l'Appaltatore è tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare ovvero limitare i danni e a darne comunicazione alla Rappresentanza dell'Amministrazione Committente entro il termine di 5 giorni dalla data dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Al fine di determinare l'importo da riconoscere a titolo risarcitorio, il Rappresentante dell'Amministrazione Committente, in presenza dell'Appaltatore, provvede alla redazione di un processo verbale, accertando lo stato delle cose dopo il danno (rapportato allo stato precedente), le cause dei danni (precisando l'eventuale causa di forza maggiore), l'eventuale negligenza, con indicazione del responsabile, l'osservanza o meno delle regole dell'arte. Resta inteso che il risarcimento del danno è limitato alle spese sostenute e documentate per il ripristino delle opere e non potranno superare il corrispondente importo contrattuale, decurtato dell'utile d'impresa e delle spese generali come risultanti dall'offerta.

16. PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione del Servizio, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine finale, verrà applicata una penale pari allo 0,10% (zero virgola uno per cento) dell'importo dello specifico contratto attuativo.

L'importo complessivo della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) del contratto, salvo il danno ulteriore. Quando l'importo della penale ha raggiunto tale importo, l'Amministrazione Committente ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., secondo le modalità di cui al presente Capitolato.

I relativi importi saranno trattenuti all'atto del pagamento delle fatture in corrispondenza alle prestazioni per le quali il termine contrattuale e/o le condizioni contrattuali siano disattese.



L'applicazione delle penali, non esime l'Appaltatore dall'osservanza di tutti gli obblighi contrattuali e di legge inerenti la corretta esecuzione del Contratto.

17. MODALITÀ PAGAMENTO E FATTURAZIONE

Il pagamento dei corrispettivi relativi al Servizio, salvo diversa disposizione contrattuale, sarà regolato secondo le modalità di seguito descritte. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti alle condizioni previste dai documenti di gara: in particolare i pagamenti relativi ai servizi di Progettazione (Definitiva ed Esecutiva) e di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, saranno corrisposti ad avvenuta validazione del progetto esecutivo da parte del RUP, mentre i servizi di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, saranno corrisposti ad avvenuta emissione di ogni stato di avanzamento dei lavori affidati, proporzionalmente all'importo del certificato. E precisamente:

1. 100% dell'importo stabilito per il progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione entro 30 giorni dall'avvenuta validazione del progetto esecutivo da parte del RUP;
2. i servizi di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, saranno corrisposti entro 30 giorni dall'avvenuta emissione di ogni stato di avanzamento dei lavori affidati, proporzionalmente all'importo del certificato.

Il certificato dovrà essere redatto dall'Appaltatore sul modello predisposto dall'Amministrazione Committente. Il certificato sarà approvato integralmente o parzialmente dalla Rappresentanza dell'Amministrazione Committente entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di presentazione da parte dell'Appaltatore.

Il certificato approvato costituisce il riferimento per la fatturazione delle attività, in mancanza di approvazione non potranno essere emesse le fatture corrispondenti.

L'Appaltatore non potrà emettere fatture per un importo superiore a quello approvato, fatta salva la facoltà del medesimo di far valere le proprie osservazioni, secondo l'apposita disciplina in materia di *riserve*.

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013 ha introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Pubblica Amministrazione e fornitori ai sensi della L. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 (legge finanziaria 2008).

In ottemperanza a tale disposizione le fatture, o richieste equivalenti di pagamento, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione Committente nel "*Formato fattura elettronica XML*" del citato DM.

Pertanto l'Appaltatore dovrà inviare obbligatoriamente la fattura o richiesta di pagamento equivalente, esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica e i dettagli tecnici sono disponibili all'indirizzo <http://www.fatturapa.gov.it>.

Per le finalità di cui sopra, l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013, prevede che l'Amministrazione individui i propri uffici a cui devono essere indirizzate le fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della Fattura elettronica, le fatture indirizzate all'Amministrazione Committente devono fare riferimento al Codice Univoco Ufficio che sarà comunicato all'aggiudicatario dalla Stazione Appaltante.

Si chiede di prestare particolare attenzione alle specifiche tecniche al fine garantire una veloce e tempestiva lavorazione delle fatture.

TERMINI DI PAGAMENTO, INTERESSI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione della fattura sul sistema



di interscambio, in esito alla positiva conclusione della verifica di conformità.

In caso di contestazione da parte dell'Amministrazione Committente i pagamenti saranno sospesi sino alla definitiva verifica di conformità del Servizio.

In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine suddetto per fatto non imputabile al medesimo vengono riconosciuti all'Appaltatore, a partire dal citato termine, gli interessi legali di mora di cui al D.Lgs. 233/2002 e ss.mm.ii.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, a i sensi e per gli effetti dell'art.3 della Legge n. 136/2010, i movimenti finanziari relativi all'attività oggetto del Contratto attuativo, devono essere effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, utilizzando un conto corrente dedicato alla commessa acceso presso banca o presso la società Poste italiane S.p.A., pena la risoluzione del Contratto di Appalto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 Codice Civile.

SPECIFICHE TECNICHE PER LA GESTIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA:

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, le fatture elettroniche emesse verso la P.A., per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare obbligatoriamente:

- il codice identificativo di gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall'obbligo di cui alla L. 136/2010;
- il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico;
- la fonte di finanziamento ove necessario.

Si sottolinea che le P.A. non potranno procedere al pagamento di fatture elettroniche che non riportino detti codici nei casi dovuti.

IMPOSTE E TASSE

Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri di qualsivoglia natura gravanti sul servizio saranno a carico dell'Appaltatore, ad eccezione dell'IVA e di quelle che la legge espressamente pone a carico della Stazione Appaltante.

18. CAUZIONI

Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva (ovvero dalla comunicazione di avvio d'urgenza), l'Appaltatore dovrà costituire ed inviare all'Amministrazione Committente apposita fidejussione nella misura prevista dal Contratto a garanzia, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'accettazione del Contratto e della corretta esecuzione dello stesso e salvo il maggior danno;
- del risarcimento all'Amministrazione Committente dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali;
- di tutte le obbligazioni che fanno capo all'Appaltatore inerenti il pagamento dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti ai propri lavoratori;
- del risarcimento all'Amministrazione Committente delle maggiori somme che questa avesse eventualmente pagato in più durante l'espletamento del Contratto, unitamente a quanto altro dovuto, a qualsiasi titolo, dall'Appaltatore all'Amministrazione Committente, al momento della chiusura del rapporto contrattuale.

La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.



L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, di un documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

In ogni caso l'Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte durante l'esecuzione del Contratto e, in caso di proroga della durata del contratto di appalto, a produrre una fideiussione con una nuova durata che tenga conto della stessa proroga. A tal fine le parti concordano espressamente che la violazione di quanto sopra disposto dà diritto all'Amministrazione Committente di risolvere in danno il rapporto contrattuale, con conseguente diritto dell'Amministrazione Committente stessa al risarcimento dei danni.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità/di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso.

19. RISERVE E CONTESTAZIONI

RISERVE

Insorgendo controversie, l'Appaltatore non deve mai, per nessun motivo, rallentare o sospendere il Servizio. Tutte le riserve che l'Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere verbalizzate nei documenti contabili e documentate con l'analisi dettagliata delle somme cui l'Appaltatore stesso ritiene di aver diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data nella quale si è verificata la causa del maggior onere che l'Appaltatore pone a fondamento della sua pretesa. Non esplicando l'Appaltatore le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicato, egli decade dal diritto di far valere le riserve stesse.

CONTESTAZIONI

Il RUP redige, in contraddittorio con l'Appaltatore o, in difetto di questa ultima, in presenza di due testimoni, un processo verbale delle circostanze contestate ed insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto.

Ove il processo verbale sia stato redatto in assenza dell'Appaltatore, copia del medesimo è comunicata all'Appaltatore per la formulazione di eventuali osservazioni, da rendere al RUP entro il termine di 8 giorni. In mancanza di osservazioni entro il predetto termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. Il processo verbale deve essere firmato dall'Appaltatore, oppure dai testimoni, ed essere trasmesso, unitamente alle eventuali osservazioni, al RUP.

20. SCIoglimento DEL CONTRATTO

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto di appalto, può essere risolto dall'Amministrazione Committente, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e in tutti i casi previsti nel presente Capitolato e nei documenti di gara, ove si fa espresso richiamo al medesimo articolo 1456 codice civile e nel Contratto, come



meglio dettagliato nel Contratto stesso.

PROCEDIMENTO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nelle ipotesi di risoluzione di cui al precedente punto, nonché in tutte quelle contemplate dalla normativa vigente, la Stazione Appaltante, provvederà a contestare all'Appaltatore gli addebiti, assegnando al medesimo un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione per porre rimedio all'inadempimento in cui esso sia incorso, laddove l'inadempimento sia suscettibile di rimedio, e valutando altresì le controdeduzioni che l'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione.

Ove l'Appaltatore non rimedi all'inadempimento nel termine ad esso assegnato ovvero non fornisca le controdeduzioni richieste, ovvero se ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Committente le medesime non siano ritenute soddisfacenti, la Stazione Appaltante potrà disporre la risoluzione del Contratto.

L'Amministrazione Committente potrà tenere conto delle controdeduzioni presentate anche per valutare se estendere il termine per rimediare l'inadempimento.

Nell'ipotesi in cui la Stazione Appaltante proceda alla risoluzione del Contratto, spetterà all'Appaltatore esclusivamente il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del Contratto; l'Amministrazione Committente avrà diritto a far completare nel modo che riterrà più opportuno le prestazioni oggetto del Contratto, addebitandone la maggiore spesa sostenuta all'Appaltatore.

In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell'esecutore l'Amministrazione Committente avrà inoltre diritto al risarcimento del danno e sarà legittimata ad escutere la cauzione definitiva dal medesimo prestata nonché a rivalersi sulle somme a qualunque titolo detenute dallo stesso.

RECESSO DAL CONTRATTO

È in facoltà dell'Amministrazione Committente, in ogni momento e qualunque sia lo stato di svolgimento del servizio oggetto del Contratto, di recedere dallo stesso, ivi incluso il Contratto Quadro, secondo le modalità e criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore ha l'obbligo, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 del richiamato art. 109, ovvero nel diverso termine indicato nella comunicazione predetta, di consegnare all'Amministrazione Committente i servizi eseguiti. All'Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti esclusivamente, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, il valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non ancora eseguiti calcolati ai sensi di quanto previsto dall'art. 109, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

Al momento del recesso, la Stazione Appaltante diviene in ogni caso unico titolare della proprietà esclusiva del prodotto dei servizi resi e dell'ulteriore documentazione, nonché di ogni altro diritto sui medesimi, senza che possano essere fatte valere dall'esecutore a qualsivoglia titolo pretese di sorta, anche in ordine ad ulteriori riconoscimenti, compensi, indennizzi o risarcimenti comunque denominati

RECESSO PER FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'Appaltatore o di sua sottoposizione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'art. 161, comma 6 del R.D. n. 247/1942 ovvero di ammissione a concordato con cessione di beni, il Contratto di Appalto può essere proseguito dall'Appaltatore a condizione che sia in tal senso autorizzato dal giudice delegato, sentita l'Amministrazione Committente. In difetto di



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO
www.aslavellino.it

tali condizioni, il Contratto si scioglie ai sensi dell'art. 81 della Legge fallimentare.

RECESSO PER ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI DELL'APPALTATORE

L'Amministrazione Committente si riserva la facoltà di recedere dal Contratto di appalto, secondo le modalità e criteri precisati nei precedenti articoli e qualora rilevi che l'Appaltatore sia sottoposto ad una procedura concorsuale